



## Promemoria sul rimborso della cauzione

### Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino

in vigore per il periodo dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2023

Questo promemoria ha puro scopo informativo e non è legalmente vincolante. Nel singolo caso fanno fede esclusivamente le disposizioni di legge e le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale.

#### 1. Dove e quando è possibile richiedere il rimborso della cauzione?

La richiesta di rimborso della cauzione deve essere sempre inoltrata per iscritto all'UCSC. I datori di lavoro possono presentare una domanda nei seguenti casi:

- a) il datore di lavoro residente nell'ambito di applicazione del summenzionato CCL, qualora abbia interrotto definitivamente (per legge e di fatto) la sua attività nel giardinaggio;
- b) l'azienda distaccante operativa nell'ambito di applicazione del CCL non prima di sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto.

Le richieste di rimborso ricevute prima del momento d'interruzione dell'attività commerciale o prima della scadenza dei 6 mesi dopo il completamento dei lavori in Svizzera non si considerano effettuate e non possono essere elaborate. Tali richieste devono essere ripresentate dopo tale data.

#### 2. Quali sono le condizioni per poter richiedere il rimborso della cauzione?

La cauzione viene rimborsata ai sensi dell'art. 4 cpv. 4.3 allegato 1 "cauzione" CCL, qualora **cumulativamente** in relazione ai requisiti di cui al punto 1 summenzionati siano soddisfatti i seguenti presupposti:

- a) le rivendicazioni di cui al contratto di lavoro collettivo, come pene convenzionali, costi di controllo e procedurali, contributi di aggiornamento professionali e le spese di esecuzione, siano state regolarmente pagate;
- b) la CPC (commissione paritetica cantonale) non abbia constatato alcuna violazione delle disposizioni del CCL e tutte le procedure di controllo siano state concluse.

#### 3. Per quale motivo non viene rimborsata la cauzione?

La cauzione non può essere rimborsata:

- qualora un'azienda nell'ambito di applicazione del CCL dei giardinieri per il Cantone Ticino non abbia interrotto la sua attività (interruzione dell'attività imprenditoriale per legge e di fatto);
- qualora, nel caso delle aziende distaccanti, dopo il completamento del contratto di appalto non siano ancora trascorsi sei mesi;
- se la CPC dovesse constatare una violazione delle disposizioni del CCL;
- se le rivendicazioni di cui al contratto di lavoro collettivo, come pene convenzionali, costi di controllo e procedurali, spese di aggiornamento professionale e di esecuzione non sono state ancora pagate;
- se non sono ancora state concluse tutte le procedure di controllo.

#### 4. A chi ci si deve rivolgere se la cauzione non è (ancora) stata rimborsata?

Se l'UCSC vi comunica che la cauzione non può essere rimborsata, vi invitiamo a contattare in caso di ulteriori domande direttamente la commissione paritetica cantonale dei giardinieri, che in quanto



**ZKVS**  
**CSGC**  
**UCSC**

Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz  
Centre suisse de gestion des cautions  
Ufficio centrale svizzero per le cauzioni

beneficiario della cauzione è l'organo preposto per decidere su qualsiasi problematica materiale inerente alle cauzioni:

**Commissione paritetica cantonale dei Giardinieri (CPC)**  
**Via Cantonale 19**  
**6918 Lamone**

**Tel.:** +41 (0)91 966 60 86  
**Fax.:** +41 (0)91 966 60 85  
**Mail:** [info@cpcdiverse-ti.ch](mailto:info@cpcdiverse-ti.ch)

#### **5. Quali possibilità esistono, se la cauzione non viene rimborsata?**

Le decisioni relative alle problematiche inerenti al rimborso e al pagamento delle cauzioni spettano alla Commissione competenza ai sensi delle disposizioni del CCL e delle leggi vigenti. Pertanto, in caso di domande, contattate la CPC e consultate il testo del CCL dei Giardinieri del Cantone Ticino.

#### **6. Cosa succede in caso di utilizzo della cauzione?**

Se la vostra cauzione dovesse essere utilizzata a causa di una violazione accertata del CCL, vi informeremo in quanto datore di lavoro attraverso la CPC entro 10 giorni per iscritto sul momento, sull'entità e sul motivo dell'utilizzo.

È possibile che non sia chiaro in qualsiasi momento se e quando la cauzione possa essere rimborsata oppure no. L'utilizzo tuttavia non avviene mai senza che voi ne veniate informati in tempi brevi o senza che voi ne siate al corrente.